

Da Sua Eccellenza Revma. Monsignor Delegato Apostolico della Provincia con l'ordinario postale del 24 corrente venne inoltrato a questa Municipale Rappresentanza un Circolare Dispaccio a stampa da essa emesso, e datato li 15 suddetto Num. 4136, sull'oggetto della Tassa di esercizio delle arti, industria, e commercio concepito ne' termini seguenti:

« Nell'invariabile principio già manifestato dal Superiore Governo colle Leggi Edittali di Suprema Segreteria di Stato del 14 Ottobre e 29 Novembre 1850 di attivare, e rendere permanente, al pari di quanto praticasi in tanto altre parti di Europa, la tassa di esercizio per le professioni liberali, e per le arti, e commercio, comechè diretta al giusto scopo di far concorrere la classe degli esercenti di esse colle altre classi della Società alle pubbliche gravanze, onde in tal modo siano egualibrati i pubblici tributi in ragione proporzionata delle proprie rendite; si è non a guari occupato il Governo medesimo col voto di tutti i corpi deliberanti, e consulti dello Stato, a determinare delle norme le più giuste, e precise per l'applicazione di queste tasse, e de' mezzi più acconci a ripartirle, affinché nell'assicurare l'interesse del pubblico erario, sia con piena cognizione di causa attribuita la quota spettante agli individui dalle leggi contemplati. E queste norme, e questi mezzi furono saviamente deliberati in modo da raggiungere il più possibilmente l'intento secondo quanto mi faccio a riferire alla S. V. Illustrissima. »

« Determinatosi pertanto un introito pel pubblico Erario da questo ramo d'imposizione per la somma di g 200,000, ne ha il superiore Governo ripartita la cifra, unendovi il calcolo del decimo a favore delle Comuni delle spese di esigenza, e delle partite non realizzabili in conseguenza di sopravvi, o per indigenza, o per irreperibilità dei contribuenti, o per qualunque altra causa, sopra tutte le Provincie, facendo di queste una ragionata classificazione di tre gradi, in ultimo de' quali è stata posta la Provincia di Perugia, e ponendo in un grado eccezionale le quattro Comuni di Roma, Bologna, Ancona, e Civitavecchia, le prime due notabili per la loro grandezza e centralità di rapporti, le altre due per le loro relazioni commerciali, ne ha conseguito, che alla nostra Provincia è stato attribuito un riparto di g 14,186 20; da cui deve derivare al pubblico Erario un introito netto di g 12,767 50.

« Fatto riflesso poi che le Autorità della Provincia siano in grado di conoscere le forze delle singole Comuni comprese nelle loro giurisdizioni, fu quindi stabilito che venisse a queste affidato lo incarico di ripartire la cifra attribuita loro dalla sopraannunziata destinazione, seguendo le norme, e gli elementi medesimi che il Governo ha tenuto a calcolo per simile riparto, quali sono il censimento, la popolazione considerata secondo il suo maggiore, o minore concentramento, le condizioni commerciali, e finalmente i ruoli formati, e rettificati per l'anno 1851. Ed essendo che a questa Provincia viene imposta, come si è detto, la somma di g 14,186 20 da ripartirsi in 39 Comuni di cui è composta, con tutta ponderazione, e con il voto della Commissione Provinciale Amministrativa se ne è fatta la classificazione secondo le norme surriferite; per cui ritenute le Città di Perugia, e di Foligno in un grado eccezionale al di sopra delle altre Comuni per le ragioni evidenti di maggior concentramento di popolazione, e di considerevole condizione commerciale, ha poste le altre in tante classi graduatorie quante la riunione degli elementi come sopra tracciati, e posti

« in relazione con la condizione di ciascun Comune ha saputo consigliare, per discendere ad un riparto il più possibilmente proporzionato da rimaner fermo sino a che una ragionata Statistica, a cui con indefessa premura si sta ora occupando il Governo, non ne abbia suggerito uno più giusto, ed esatto. E da queste considerazioni è risultato, che la cifra da imporsi alla Comune da V. S. Illma. presieduta, e quindi da ripartirsi sui singoli esercenti le professioni liberali, le arti, e le industrie ascende a g 1207. 07. Si è infine ritenuto, che l'ultima applicazione sopra ciascun esercente debba farsi dalle Magistrature locali, le quali poste a contatto dei contribuenti sono le sole che possono giudicarne esattamente, e coscienziosamente, e le sole dalle quali possa attendersi una provvidenza sollecita per ogni cambiamento di fortuna e di circostanze; per la qual cosa rimane deferita l'Autorità di V. S. Illma, e de' suoi Colleghi di fare il riparto della quota di Scudi Mille duecento sette, e bajocchi sette come sopra attribuita a cotesto Comune tra i suoi amministrati che esercitano le professioni liberali, le arti, e il commercio, nella quale operazione potrà pure farsi dividere da tre o quattro Consiglieri Municipali, da cui e per i loro lumi, e per i loro rapporti commerciali possano attendersi delle precise indicazioni al salutare effetto di una imparziale applicazione. »

Tutto ciò posto, nel Circolare Dispaccio succitato si trascrivono alcune massime generali tracciate da Sua Eccellenza il Signor Pro-Ministro delle Finanze comunicate al Delegatizio Dicastero, alle quali dovranno le Magistrature attenersi indeclinabilmente, e però viene dichiarato, che la esigenza delle tasse sarà divisa in tre rate, le scadenze delle quali per il 1853 restano stabilite colla quarta, quinta, e sesta rata dativa;

Che la tassa deve colpire indistintamente tutti, e singoli esercenti tanto le professioni liberali, che le arti, ed il Commercio;

Che nella denominazione d'industria di campagna debbano comprenderci i negozianti di bestiame, esclusi quelli che la esercitano nei propri fondi, e tutti gli affittuari, ai quali potrebbe imporsi una tassa in ragione diretta del negoziato, e della corrisposta di affitto che si paga, senza distinzione di luogo più, o meno importante ove la industria si esercita. « E perchè le Magistrature possano venire in cognizione della entità di dette industrie, s'inviteranno con speciale avviso i singoli esercenti a denunciarle nella Segreteria Comunale, in difetto di che, o per non esalta assegna, ne subiranno i contumaci qu'elle conseguenze che furono già comminate ai non assegnanti dalla citata legge del 14 Ottobre 1850. »

« L'esercente dovrà sottoporsi a tassa nel solo Comune ov'egli ha il suo domicilio, ancorchè tenga delle industrie fuori del territorio, quali per altro dovranno entrare nel computo della tassa che loro si dovrà attribuire. »

Mentre pertanto è forza a questa Magistratura il prestare pronta indeclinabile obbedienza alle superiori ordinanze, e mentre si è fatta a parteciparne le disposizioni per norma de' propri amministrati, invita in pari tempo tutti, e singoli negozianti di Bestiame, non che tutti gli affittuari de' Beni qualunque aventi domicilio in questo Comune, non ostantechè gli affitti fossero posti fuori di territorio, a farne la prescritta denuncia in questa Segreteria Comunale nel termine di giorni Dieci dalla data della presente onde non soggiacere alle penali nella richiamata legge del 14 Ottobre 1850 comminate.

Dalla Residenza Municipale di Città di Castello li 27 Giugno 1853.

LA MAGISTRATURA

GUALTEROTTO GUALTEROTTI GONF.
LUIGI CARLESCHI
EGIDIO RESTORI
LUIGI CELESTINI
PIETRO DINI

ANZIANI